



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 0355/FLP10

Roma, 12 febbraio 2010

NOTIZIARIO N°8

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

NUOVA DIRETTIVA ARAN SULLA COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE

Si informano le strutture sindacali in indirizzo che l'Aran, con nota 521 datata 25.1.2010 ha emanato una Direttiva con la quale vengono ulteriormente chiariti alcuni aspetti relativi alla **composizione trattante di parte sindacale**, per altro già affrontati con la Delibera del Comitato Direttivo ARAN n. 15 del 19.3.2009.

Con la nota di che trattasi, l'Aran evidenzia come condizione necessaria per la partecipazione sindacale ai tavoli di trattativa da parte delle Federazioni maggiormente rappresentative nel Pubblico Impiego, la firma del CCNL relativo al quadriennio giuridico ed al connesso primo biennio economico e richiama la possibilità che, successivamente, agli stessi "tavoli" possano essere ammesse le sigle firmatarie del secondo biennio economico, se differenti.

Per quanto attiene, invece, le prerogative sindacali di cui ai previsti CCNQ, le stesse debbono essere ricondotte al "periodo contrattuale" di riferimento secondo quanto indicato all'art.9 comma 3 del CCNQ del 9 ottobre 2009 per i comparti.

E' appena il caso di segnalare come questa indicazione scaturisca dalla "lettura" dell'accordo Governo-Sindacati dell'aprile 2009, per altro non sottoscritto da CSE ed FLP, in relazione al prossimo adeguamento triennale della vigenza contrattuale - giuridica ed economica.

Si allega il testo della nota Aran prot. 521 del 25 gennaio 2010.

Si coglie l'occasione per rispondere a numerosi quesiti che vengono dalla periferia ribadendo quindi che **NULLA E' INNOVATO** riguardo ai soggetti sindacali che possono partecipare alle trattative sindacali, sia di livello nazionale di singola amministrazione che di livello locale (singolo ufficio/ente). **In particolare, per quanto riguarda i comparti MINISTERI e AGENZIE FISCALI le federazioni maggiormente rappresentative e firmatarie dei CCNL vigenti sono:**

FLP, FP/CGIL, CISL FPS, UIL/PA, CONFSAL/UNSA e RDB/PI

Si ribadisce pertanto che la partecipazione ai tavoli di trattativa di soggetti sindacali diversi da quelli sopraelencati può comportare anche la nullità delle riunioni stesse e degli accordi raggiunti, e in merito ai quali sono chiamati a rispondere i dirigenti che permettono tali accadimenti.

LA SEGRETERIA GENERALE

*Direzione I di Contrattazione
U.O. Relazioni sindacali*

A tutte le Amministrazioni

Oggetto: Delibera Comitato Direttivo Aran n. 15 del 19 marzo 2009 sulle linee di indirizzo in materia di composizione delle delegazioni trattanti – Chiarimenti.

Come noto, in data 19 marzo 2009 il Comitato Direttivo dell'Aran ha emanato la delibera n. 15 con la quale fornisce indicazioni agli Uffici in merito alla composizione dei tavoli negoziali in situazioni particolari.

Pervengono a questa Agenzia numerosi quesiti aventi ad oggetto il punto 3 di tale delibera relativo all'individuazione delle OO.SS. da ammettere alle trattative per la definizione del contratto collettivo integrativo.

In merito, va premesso che i contratti collettivi hanno, di norma, dettato la regola generale secondo la quale il contratto integrativo viene stipulato subito dopo la firma del CCNL quadriennale con le OO.SS. firmatarie del CCNL stesso, mentre successivamente si definiscono contratti economici di adeguamento alle risorse disponibili.

Tuttavia, molto spesso le amministrazioni non hanno rispettato il disposto contrattuale tanto che, anziché provvedere alla definizione di un unico contratto integrativo, hanno proceduto a contrattare singoli istituti ponendo in essere una serie di accordi monotematici che vengono stipulati a più riprese nel corso dell'intero quadriennio. Tale procedimento ha creato uno stato di notevole incertezza circa le sigle da convocare alle contrattazioni, innescando tutta una serie di contenziosi da parte delle OO.SS. che, in quanto firmatarie del contratto quadriennale, rivendicavano il diritto a partecipare a tutte le negoziazioni scaturenti da tale CCNL anche se intervenute dopo la sottoscrizione del secondo biennio economico.

Oltre a ciò, occorre segnalare che tale sovrapposizione temporale è anche determinata dalla sottoscrizione in tempi ravvicinati, quando non in contemporanea, dei CCNL relativi al primo e secondo biennio economico.

Conseguentemente il Comitato Direttivo dell'Aran, avute presenti le citate anomalie applicative, ha approfondito la fattispecie in parola e, nella delibera 15/2009, ha fornito linee di indirizzo agli uffici, che rappresentano un aggiornamento dei precedenti orientamenti.

In particolare, dall'analisi del punto n. 3 della delibera suddetta, che ha ad oggetto la composizione dei tavoli di contrattazione integrativa, si evince che alla stessa partecipano le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL relativo al quadriennio normativo – I biennio economico.

Tale delegazione, a seguito della sottoscrizione del CCNL relativo al II biennio economico, viene integrata dalle OO.SS. che hanno sottoscritto quest'ultimo contratto, qualora differenti.

Per quanto attiene, invece, alle prerogative sindacali, si osserva che, come previsto nei CCNQ e confermato dalla citata delibera 15/09, esse competono alle sole OO.SS. rappresentative in ciascun biennio.

Sotto tale profilo si rinvia alle norme contenute nel CCNQ 3 ottobre 2005 per la dirigenza e nel CCNQ del 9 ottobre 2009 per i comparti.

Al riguardo, si precisa anche che nell'ultimo contratto citato (art. 9, comma 3) la locuzione "ciascuno biennio economico" è stata trasformata in "ciascun periodo contrattuale", senza tuttavia modificare la sostanza della norma.

Infatti le parti, avuto presente che l'Accordo Governo – Sindacati dell'aprile 2009 prevede che dal 2010 si abbandonerà l'attuale sistema contrattuale passando dai bienni al triennio, hanno ritenuto opportuno utilizzare una dicitura più ampia atteso che, con specifico riferimento a tale clausola, la vigenza dell'attuale CCNQ è a cavallo dei due modelli negoziali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonio Naddeo
(firmato)